

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LE

TASSE DI PARCHEGGIO

(del 5 dicembre 1995)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

- richiamati gli art. 2, 15 cpv. 1 lett. i) e 2 del Regolamento sul demanio pubblico del 6.5.1993;

o r d i n a :

Art. 1

La presente ordinanza si applica a tutte le zone in cui sussiste l'obbligo del pagamento della tassa di parcheggio (segn. no. 4.20; art. 48 cpv. 6 OSS)

Art. 2

L'obbligo del pagamento della tassa sussiste nei giorni feriali dalle 09.00 alle 19.00.

Art. 3

La durata massima consentita e le tariffe sono fissate come segue:¹

¹ Modificazione del 15 luglio 1997 entrata in vigore il 01 settembre 1997

ubicazione	durata massima	tariffa (Fr.)		
		30 min.	60 min.	120 min.
Piazza Centrale (compreso Banca Stato)	60 min.	1.--	2.--	
V. A. Pini				
V. Parallela (UBS)				
Casa comunale (V. Lucomagno)	60 min.	-.50	1.--	
V. Lucomagno (Bar Pini)				
Piazz. Cav. Pellanda	120 min.	-.50	1.--	2.--
Pzle. comunale	120 min.	-.50	1.--	2.--
V. Gottardo (P 1 – 20)				
V. Verbano	illim.	-.50	1.--	2.--
V. Gottardo (P 34 – 90)				
ogni ora in più Fr. -.50				

Art. 4

Per il parcheggio di V. Gottardo (posti da 34 a 90) la Polizia rilascia, al prezzo di fr. 50.--/mese, tessere di parcheggio che consentono di parcheggiare senza alcuna limitazione di tempo e senza pagamento di ulteriori tasse.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1996 e abroga, a tale data, ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Biasca, 5 dicembre 1995